



PROVINCIA DI FOGGIA
Piazza XX Settembre, 20 - Foggia
Partita I.V.A. e Codice fiscale 00374200715
SERVIZIO PROGETTAZIONE
MANUTENZIONE GESTIONE STRADE
UFFICIO CONCESSIONI

Prot. n° 0
Rep. n°

49684 26/10/2007

N. 306 del registro delle concessioni

**CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PROVINCIALI**

L'Amministrazione Provinciale di Foggia rappresentata dall'Ing. **Francesco Castello**, nella sua qualità di Dirigente Settore Servizio Strade della Provincia predetta,

CONCEDE

SPETT.LE **EDISON S.p.A.**

con sede in **Milano Via Buonaparte n .31**

partita IVA: **06722600019**

L'OCCUPAZIONE DELL'AREA PUBBLICA PROVINCIALE

ubicata sulla S.P. n° **102**, cat. 1[^] (ai fini della COSAP), al km. 7,5, per attraversamento trasversale della lunghezza di ml. **14,00** per la posa in opera di **2 TUBAZIONI DI ACQUA TELERISCALDAMENTO DN 1,500**, temp. max di esercizio **40°C** E UN CAVIDOTTO DA **20 KV** per il periodo di anni **29** con inizio dal **20.10.2007** con obbligo del concessionario della osservanza degli obblighi e delle prescrizioni - che ricorrano a seconda dei casi - contemplati dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, modificato con il D. Lgs. 10/09/1993 n. 360, degli artt. 65, 66, 67 e 68 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, dai relativi disposti del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di questa Provincia, nonché subordinatamente alle altre prescrizioni che seguono:

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) La concessione viene rilasciata in conformità delle norme previste dal vigente Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione nonché dal vigente Regolamento Provinciale sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

24

Verranno osservate anche tutte le norme di carattere generale o particolare che venissero eventualmente emanate nell'avvenire, anche sotto forma di semplice provvedimento dell'Amministrazione concedente.

- 2) Il Concessionario provvede a presentare a questo Ente, entro 30 giorni dalla data del presente atto di concessione e, comunque, entro il 31 Dicembre dell'anno in corso, **denuncia** sull'apposito modulo, determinando la tassa dovuta e provvedendo negli stessi termini al pagamento con le modalità stabilite dall'art. 50 del D. Lgs. 15/11/1993 n°. 507 e dal regolamento Provinciale; per gli anni successivi il pagamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 Gennaio mediante l'apposito modulo di c/c postale.
- 3) I lavori e le installazioni formanti oggetto della concessione, dovranno essere eseguiti, secondo la documentazione tecnica approvata, a perfetta regola d'arte e compiuti nel più breve tempo possibile, con la osservanza delle norme tecniche di esecuzione prescritte dall'Ufficio Tecnico Provinciale, al quale dovrà essere data **tempestiva comunicazione dell'inizio e fine dei lavori** a mezzo telegramma.
- 4) Nel corso dei lavori e comunque quando si presenti la possibilità di danni ai terzi, il titolare della presente concessione dovrà provvedere alla posa di sostegni, recinti, cavalletti, segnalazioni stradali, conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e delle altre norme vigenti.
- 5) Il titolare della concessione dovrà ripristinare, a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il sottofondo manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati e dovrà pure, sempre a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell'opera.
La concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed il titolare è tenuto a risarcire l'Amministrazione ed i terzi di tutti i danni che eventualmente potessero arrecarsi alle persone e alle cose per causa dell'opera e dei lavori stessi, sollevando, nel contempo, da ogni responsabilità l'Amministrazione Provinciale.
- 6) Lo stesso titolare, dovrà eseguire, a sue spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie alle opere formanti oggetto della presente concessione, in occasione di lavori che l'Amministrazione facesse eseguire nella strada a cui si riferisce la concessione medesima.
- 7) In caso di revoca, di scadenza o decadenza della concessione, sarà obbligo del titolare di rimettere in pristino stato ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato, in mancanza, si provvederà all'esecuzione dei lavori in danno, a sue spese, senza che possa pretendere indennità di sorta.
- 8) La presente concessione ha carattere reale per la posa in opera di **CONDOTTE** sopraindicate vale per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali viene rilasciata.
- 9) L'infrazione ad una qualsiasi delle condizioni esposte, comporterà la decadenza "ipso iure" della concessione.
- 10) Tutte le spese e le tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, presenti e future andranno a carico esclusivo del titolare della concessione.



11) La scadenza della presente concessione rimane stabilita al **20.10.2037**. La stessa potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo.

12) A norma dell'art. 25 commi 6 e 7 del vigente Codice della Strada, chiunque non osservi le prescrizioni indicate nel presente atto di concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 258,23** a **€ 1032,91**. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI dello stesso Codice della Strada.

13) La presente concessione si intenderà annullata qualora il titolare della stessa non ne usufruisca **entro sei mesi** dalla data della concessione o non osservi le disposizioni contenute e quelle delle vigenti leggi.

14) Il titolare della concessione è tenuto al pagamento:

a) di un canone fisso annuo di **€ 15,49** per occupazione permanente ai sensi del 2° comma dell'art. 405 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

Detto canone dovrà essere versato prima del rilascio della concessione; per gli anni successivi il pagamento dello stesso dovrà essere effettuato entro il 31 del mese di Gennaio mediante versamento, su c/c postale n. 14085716, intestato all'Amministrazione Provinciale di Foggia - Servizio Tesoreria - 71100 Foggia, precisando la causale del versamento ed il numero e data della concessione.

b) **Il pagamento del canone, per occupazioni del territorio provinciale (COSAP) è commisurato al 20 % della misura unitaria di tariffa per utenza stabilita dall'art 18 della Legge n.488 del 23/12/99 e riferita alle sottoindicate classi di comuni:**

I) **fino a 20.000 abitanti, € 0,77 per utenza;**

II) **oltre 20.000 abitanti, € 0,65 per utenza .**

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti alla provincia, da Enti di pubblici servizi ed aziende strumentali alle stesse non può essere inferiore a € 516.45.

Gli impianti predetti vanno rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il predetto canone, da versare in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

c) di un **deposito cauzionale** o **polizza fidejussoria** di € _____ (versamento n°. _____ del _____) da utilizzare, in tutto od in parte, salvo rivalsa delle maggiori spese, a garanzia per la modifica e la costruzione delle opere che il concessionario non avesse o avesse malamente eseguito o comunque in contraddizione con le clausole contenute nella presente concessione.

15) Qualora il titolare della concessione, non soddisfacesse puntualmente al pagamento del canone annuo e della Tassa prevista secondo quanto stabilito dall'articolo menzionato al punto b , la concessione si intenderà decaduta.

16) Il Titolare della concessione decaduto è responsabile delle spese per rimettere ogni cosa al pristino stato.

17) Ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente circa l'ammontare delle somme in questione sarà automaticamente estesa alla presente concessione.

La riscossione di quanto dovuto avverrà con le modalità previste dalle norme vigenti e con quelle altre che l'Amministrazione riterrà di prescrivere.



PRESCRIZIONI TECNICHE

- 1) Nelle occupazioni ed attraversamenti stradali sono prescritte, ai fini della conservazione della strada e della sicurezza della circolazione, le norme del D.Lgs. 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni (D. Lgs. 10/09/93 n. 360) e del D.P.R. 16/12/92 n° 495, nonché le norme che seguono e le varianti tecniche ad esse apportate dall'Ufficio Tecnico Provinciale ove ne ricorra la necessità ai fini suddetti o per ragioni contingenti (varianti altimetriche stradali già programmate ecc.).
- 2) Tutti i lavori dovranno essere eseguiti senza ostacolare il pubblico transito, il normale deflusso delle acque piovane, la complessiva agibilità della strada, restando questa Provincia e il suo personale sollevati da qualsiasi responsabilità, civile e penale, e per danni eventualmente causati a persone e/o cose in dipendenza della concessione in narrativa.
- 3) I manufatti interessati ai lavori dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte. Nei punti di attraversamento o in vicinanza di opere d'arte saranno adottate tutte le previdenze del caso per evitare che queste possano, nel tempo, subire danni. Non dovrà, in ogni modo essere ristretta la luce dei ponticelli, ponendo la condotta alla profondità necessaria per il raggiungimento di tale scopo.
- 4) I materiali di qualsiasi natura e quelli provenienti dagli scavi non dovranno ingombrare, neppure temporaneamente, la carreggiata, per cui si dovrà provvedere al loro immediato trasporto a rifiuto o in sito esterno alla sede stradale se occorrenti per parziali rinterri;
- 5) Tutti i materiali ed i conglomerati da adoperare nei ripristini devono corrispondere alle caratteristiche generali, fisiche, chimiche e meccaniche contemplate dal Capitolato stradale in uso presso questa Provincia che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà dei relativi accertamenti da eseguirsi a cura e spesa del Concessionario, pena, in caso di inaccettabilità o di ripristini comunque non conformi alle prescrizioni del presente atto, il loro rifacimento in danno;
- 5) Gli scavi lungo la strada saranno aperti per una lunghezza non superiore a m. per volta e per metà della strada quando si tratti di attraversamenti trasversali. Non si procederà all'esecuzione di un ulteriore tratto di cavo fino a quando il precedente tratto non sia stato completamente riempito e sistemato in modo che sullo stesso possa di nuovo svolgersi il transito.
- 6) Le eventuali occupazioni longitudinali in sotterraneo mediante cunicoli dovranno essere, di norma, realizzati nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa.
- 7) Per impianti entroterra trasversali o longitudinali in carreggiata o in banchina bitumata dovrà operarsi come segue:
 - a) gli scavi, che ove longitudinali dovranno risultare quanto più possibile paralleli all'asse stradale, dovranno avere profondità maggiore o uguale a m dall'estradosso dei manufatti protettivi, e larghezza minore o uguale a m. salvo in superficie, ove la pavimentazione bituminosa dovrà essere tagliata con bordi perfettamente regolari e paralleli per la maggiore larghezza necessaria;

- b) il rinterro, dell'altezza finita di meno cm. 40 dal piano carreggiata, dovrà essere eseguito con sabbia o tufina umidificata, da stendere e costipare meccanicamente sino a rifiuto, in strati non eccedenti lo spessore di cm. 40 ciascuno;
- c) sullo stesso rinterro dovrà realizzarsi una massicciata in misto granulometrico stabilizzato (massima pezzatura cm.5) dello spessore finito di cm.25 dopo costipazione meccanica sino a rifiuto. Il restante cavo della profondità di cm.15 dovrà essere colmato subito dopo, o quanto prima possibile - previa spalmatura della superficie con Kg.1,200/mq. di emulsione bituminosa - con binder a caldo di tipo chiuso, da costipare con rullo compressore di adeguato peso sino a rifiuto secondo l'originaria sagoma stradale. Non saranno consentite in alcun caso colmature superficiali, sia pure di breve durata, con materiali diversi dal detto binder per cui, ove questo non fosse subito disponibile, il cavo in parola rimarrà transennato e presegnalato a norma del vigente Codice della Strada e suo Regolamento;
- d) ogni altra opera manomessa verrà ripristinata a perfetta regola d'arte, conservandone continuità, forma e compattezza;
- e) l'inizio di detti lavori e di quelli successivi descritti in f) dovranno essere comunicati agli interessati nella forma prescritta al successivo capo 14;
- f) lasciata sotto traffico la fascia (o le fasce) in binder di cui alla precedente lettera c) non meno di mesi e non oltre mesi si procederà, purché in periodo stagionale e condizioni atmosferiche favorevoli, al completamento dei ripristini bituminosi, da eseguire entro e non oltre giorni, mediante: fresatura del piano stradale lungo le suddette fasce, per una larghezza quanto più possibile costante, non inferiore a m., od anche superiore ove le lesioni e deformazioni, frattanto formatesi all'intorno dello scavo, si fossero estese oltre detta larghezza, e di profondità \geq cm.3, con bordi perfettamente paralleli all'asse stradale, e quindi mediante susseguente soffiatura e spalmatura della superficie fresata con Kg.1,300/mq. di emulsione bituminosa; seguirà subito dopo il rifacimento del tappetino di usura manomesso, impiegando idoneo conglomerato bituminoso da estendere a caldo con vibro finitrice e da costipare con rullo compressore di adeguato peso, secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali del tutto deducibili dalla conformazione piano altimetrica della restante carreggiata non manomessa;
- g) la segnaletica orizzontale, ove preesistente manomessa, dovrà essere rifatta da impresa specializzata subito dopo la formazione delle fasce bituminose di cui ai precedenti punti c) ed f).
- 8) Per impianti entroterra longitudinali in banchina in terra battuta o calcestruzzo.
- a) lo scavo, da eseguirsi quanto più possibile lontano dal margine della carreggiata, dovrà essere ampliato in superficie, su ambo i lati per l'intera larghezza della banchina e per una profondità di cm.20, avendo cura di non danneggiare il margine della carreggiata;
- b) il rinterro, qui da portarsi finito sino a meno di cm. 20, dal piano dell'adiacente corsia, dovrà essere eseguito analogamente a quanto prescritto nel su indicato capo 7 lettera b, dopo di ch  si dovr  ristrutturare l'intera banchina manomessa con calcestruzzo cementizio di classe Rck \geq 150, raccordandola alla carreggiata con pendenza trasversale del 3% in rettilineo e variabile in curva secondo la stessa pendenza trasversale dell'adiacente corsia;
- c) lungo gli incroci con strade bitumate si dovr  operare come il precedente punto 7;
- d) ogni danno comunque arrecato al margine della carreggiata dovr  essere ripristinata mediante fresatura profonda cm.4 e di larghezza costante e tale da inglobare tutte le rotture e le adiacenti lesioni. Previo riempimento delle cavit  pi  profonde con calcestruzzo cementizio di classe Rck \geq 150, e susseguenti soffiatura e spalmatura della superficie fresata con Kg. 1,200/mq. di emulsione bituminosa, si colmer  il restante cavo con conglomerato

bituminoso per tappetino di usura, steso a caldo con vibro finitrice e costipato con rullo compressore di adeguato peso secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali.

- 9) Per impianti entrotterra trasversali alla carreggiata si dovrà operare come al precedente capo 7, ripristinando però le banchine come al precedente capo 8 b ove queste non fossero bitumate.
- 10) I lavori previsti in due fasi diverse (come quelli di cui al punto 7 e 9) dovranno essere eseguiti nella prima fase entro 90 giorni dalla data del rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa, e dovranno avere rispettivamente durata, al massimo, di giorni nella prima fase e di giorni nella seconda fase. Se i lavori sono invece da eseguire in una sola fase (come quelli di cui al punto 8 essi dovranno avere durata al massimo di giorni .
- 11) Per gli attraversamenti aerei trasversali e longitudinali di linee elettriche e di telecomunicazioni dovrà operarsi come segue:
- a) i sostegni e le relative fondazioni dovranno essere collocati al di fuori della fascia di pertinenza stradale e ad una distanza orizzontale non inferiore a 7 mt. dal confine stradale, salvo diverse prescrizioni.
 - b) i cavi dovranno avere un'altezza minima di mt. 8 dal piano della banchina stradale, salvo diverse prescrizioni.
 - c) gli attraversamenti trasversali si eseguiranno nei punti indispensabili e precedentemente stabiliti. Tali attraversamenti dovranno essere, per quanto possibile, ortogonali e mai tali da formare un angolo con l'asse stradale superiore a 45°.
- 12) Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente, e senza deformare l'originaria sagoma stradale, alla colmatatura delle depressioni e buche ogni qualvolta se ne dovessero formare sulle fasce di ripristino o nelle loro adiacenze a causa di assestamenti o cedimenti sottostanti, nonché a riparare ogni altro danno comunque derivante dalle o alle opere permesse.
- 13) A garanzia dell'osservanza delle prescrizioni particolari e generali contemplate nella Concessione rilasciata, il Concessionario dovrà avvalersi, ad ogni ricorrenza, dell'assistenza di un tecnico di propria fiducia (geometra o ingegnere) regolarmente iscritto all'albo professionale.
- 14) Ogni opera intrapresa potrà essere sospesa con decorrenza immediata dal personale preposto dell'U.T. per motivi di salvaguardia dell'incolumità pubblica o per accertato inadempimento delle prescrizioni su esposte.
- 15) La data dell'inizio dei lavori, la denominazione sociale, sede e numero telefonico dell'impresa esecutrice, dovranno essere preventivamente comunicati con racc. A.R all'U.T.P. e al sorvegliante stradale di zona, mentre l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata nello stesso giorno con lettere ordinarie. Stessa procedura dovrà adottarsi, per i lavori da eseguire a distanza di tempo in una seconda fase, ove previsti. Nessuna impresa potrà dare inizio ai lavori di cui trattasi se non in possesso della Concessione o copia conforme, da tenere obbligatoriamente in cantiere ed esibire in qualunque momento venisse richiesta dal personale competente in materia di viabilità di questo Ente pena, in caso di mancata presentazione, l'immediata sospensione dei lavori e quant'altro sancito nei commi 11 e 12 dell' art. 27 del Cod. Stradale.
- 16) A norma dei commi 4 e 5 dello stesso art. 27, e di quant'altro stabilito in merito, ai sensi di legge, l'Ente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare o modificare in ogni tempo la Concessione di cui trattasi; come pure di imporre lavori di ripristino della strada per

danni che in qualsiasi tempo dovessero comunque ad essa derivare dalle opere di impianto concesse, quali, in particolare, le deformazioni del piano stradale, ove manomesso, per ulteriori cedimenti dei riinterri; nonché di imporre lo spostamento o la rimozione dell'impianto o parte di esso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

17) Prescrizioni particolari :

Il ripristino della carreggiata deve essere effettuato nel seguente modo:

- a) il cavo si deve riempire con misto stabilizzato fino a cm. 40 dal piano campagna;
- b) lo scavo deve essere allargato negli ultimo 40 cm. dal piano campagna di almeno tre volte la lunghezza dello stesso ed essere riempito con misto cementato per cm. 30;
- c) gli ultimi 10 cm., previa fresatura del piano bitumato di una larghezza a cavallo dello scavo di mt: 50, dovranno essere bitumati con binder chiuso:

18) la cauzione potrà essere svincolata solo dopo la relazione tecnica del geometra responsabile della strada circa l'ottemperanza delle opere di ripristino.

Questa concessione riguarda esclusivamente la manomissione della strada provinciale e l'occupazione di essa con 2 tubazioni di acqua teleriscaldamento DN. 1.500, temp. max di esercizio 40°C e un cavidotto da 20 kV.



**Il Dirigente
Servizio Strade
(Ing. F. Leo Castello)**

**In segno di accettazione
Il Concessionario**